

ACCORDO QUADRO SINDACALE
SULL'INSTALLAZIONE ED UTILIZZO DI IMPIANTI DI RILEVAMENTO AUDIOVISIVO

Il presente accordo (l'“Accordo Quadro”) ha come obiettivo l'installazione di un sistema avanzato di videosorveglianza nei punti vendita e nella sartoria della società Brioni Italia S.r.l., con il posizionamento delle telecamere all'interno e all'esterno degli stessi spazi aziendali.

Si conviene, quindi, quanto segue

tra

Brioni Italia S.r.l., con sede legale in Roma, P.zza San Bernardo, n. 101, C.F. e P.IVA. 05268880969 e N.ro di Iscrizione al Registro delle Imprese di Roma RM - 1190255 (d'ora innanzi, la “Società” o “Brioni”), in persona del Consigliere di Amministrazione, Avv. Raffaella Romano

e

le seguenti Organizzazioni Sindacali Nazionali: Filcams-CGIL, rappresentata da Andrea Montagni, Fisascat-CISL, rappresentata da Dario Campeotto e Uiltucs, rappresentata da Ivana Veronese (d'ora innanzi, le “OO.SS.” ed, unitamente alla Società, le “Parti”)

Premesso che:

- la Società dispone attualmente di n. 6 punti vendita (unitamente ai punti vendita di futura collocazione o apertura, i “Punti Vendita”) dislocati su tutto il territorio italiano, nonché di uno spazio adibito ad attività di sartoria e magazzino in Roma (la “Sartoria”);
- l'attuale formulazione dell'articolo 4, comma 1, della legge 300/1970 (“Statuto Lavoratori”), così come modificato dall'art. 23 del D. Lgs. 14 settembre 2015 n. 151, stabilisce che *“Gli impianti audiovisivi e gli altri strumenti dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori possono essere impiegati esclusivamente per esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale e possono essere installati previo accordo collettivo stipulato dalla rappresentanza sindacale unitaria o dalle rappresentanze sindacali aziendali. In alternativa, nel caso di imprese con unità produttive ubicate in diverse province della stessa regione ovvero in più regioni, tale accordo può essere stipulato dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale”*;
- con la Circolare 19 febbraio 2018 n. 5, avente ad oggetto *“Indicazioni operative sull'installazione e utilizzazione di impianti audiovisivi ed altri strumenti di controllo ai sensi dell'art. 4 della legge n. 300/70”* (la “Circolare”), l'Ispettorato Nazionale del Lavoro ha fornito diversi chiarimenti operativi in relazione, *inter alia*, ai nuovi strumenti di videosorveglianza ed al relativo sviluppo tecnologico, al mutevole posizionamento degli impianti, alle nuove modalità - anche di tipo non “fisico” - di accesso alle immagini, nonché alle specifiche esigenze di tutela del patrimonio aziendale;
- anche in ragione del mutato contesto normativo ed interpretativo di riferimento, la Società, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 4 dello Statuto Lavoratori e del D.



Lgs. n° 196/2003, intende far uso di impianti di videosorveglianza all'esterno e all'interno dei Punti Vendita e della Sartoria concordando – e ciò anche con specifico riferimento ai punti vendita di futura collocazione o apertura – il presente Accordo Quadro con le OO.SS. Nazionali e, quindi, l'accordo territoriale secondo lo schema qui allegato, con le R.S.A./R.S.U. oppure, ove non presenti, con le OO.SS. territoriali, come previsto dalle normative di legge. Ciò superando e sostituendo integralmente, con il presente Accordo e l'esecuzione dello stesso presso tutti i Punti Vendita, eventuali autorizzazioni pregresse relative ad alcuni Punti Vendita e la Sartoria, anche al fine di renderli tra loro uniformi nonché pienamente conformi al nuovo quadro normativo di riferimento;

- l'utilizzo di detti impianti risponde a primarie esigenze di sicurezza, tutela e salvaguardia del patrimonio aziendale di Brioni – oltre che per aumentare la sicurezza dei propri dipendenti impiegati all'interno dei suoi Punti Vendita e della Sartoria, così come l'incolumità della stessa clientela – nonché quale deterrente alla commissione di atti criminosi, in particolare contro il patrimonio, fisiologicamente correlati ad un'attività societaria quale quella della produzione e commercializzazione di abbigliamento e beni di lusso; tutto ciò è determinato, sempre per la tutela del patrimonio aziendale, anche in ragione dell'attuale assenza di sistemi idonei di antitaccheggio compatibili con la tipologia di merce venduta nei Punti Vendita;
- ai fini del presente Accordo Quadro, per tutte le definizioni in relazione ai dati personali, al titolare, responsabile e incaricato del trattamento dei dati, alle comunicazioni nonché per i contenuti delle attività di trattamento dei dati stessi, ivi compreso il richiamo alla territorialità, pertinenza e proporzionalità delle operazioni consentite, si fa espresso riferimento alla normativa vigente ed alle comunicazioni del Garante in materia di protezione dei dati personali.

Tutto ciò premesso, con il presente Accordo Quadro, le Parti convengono quanto segue.


Finalità dei sistemi di videosorveglianza

I sistemi di videosorveglianza gestiti ed impiegati dalla Società sono finalizzati a garantire la sicurezza e salvaguardia dei luoghi di lavoro, con particolare riguardo all'incolumità dei lavoratori e della clientela, nonché alla tutela dell'integrità del patrimonio mobiliare ed immobiliare della Società.

In aggiunta a quanto già indicato nelle premesse, si rileva, nello specifico, che Brioni utilizza tessuti e materiali di primissima scelta per la realizzazione di confezioni e prodotti del settore "lusso", il cui valore commerciale è economicamente considerevole. Pertanto, risulta particolarmente stringente l'esigenza di tutela, oltre che dei dipendenti addetti ai Punti Vendita e alla Sartoria, anche del patrimonio aziendale, considerando anche che la usuale strumentazione antitaccheggio e/o antifurto non è allo stato applicabile alla tipologia di merce venduta nei Punti Vendita.

L'attività di videosorveglianza deve avvenire nel rispetto, oltre che della disciplina in materia di trattamento dei dati personali, di quanto prescritto da altre disposizioni di legge da osservare in caso di installazione di apparecchi audiovisivi.

Il presente Accordo Quadro disciplina, pertanto, anche il trattamento dei dati personali effettuato mediante i sistemi di videosorveglianza al fine di garantire il rispetto dei



diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale, in attuazione e nei limiti di quanto stabilito dall'art. 4 dello Statuto Lavoratori, dal Codice in materia di protezione dei dati personali (D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche ed integrazioni) e dal provvedimento generale sulla videosorveglianza emanato dal Garante in data 8 aprile 2010 e successive modifiche ed integrazioni (il "Provvedimento Generale").

Brioni si impegna ad osservare le regole del Garante, rispettando innanzitutto il principio di proporzionalità tra mezzi impiegati e fini perseguiti. A tal fine, alle R.S.A./R.S.U. oppure, ove non presenti, alle OO.SS. territoriali saranno fornite anticipatamente le relative planimetrie e il posizionamento e le caratteristiche degli apparecchi utilizzati (con relativo cono visivo), che saranno oggetto degli accordi territoriali di cui al punto successivo.

Telecamere

Gli impianti di videosorveglianza saranno composti dalle telecamere indicate nelle schede tecniche e nelle planimetrie allegate agli accordi territoriali con R.S.A./R.S.U. oppure, ove non presenti, con le OO.SS. territoriali riferite ai vari Punti Vendita ed alla Sartoria.


Le telecamere non potranno comunque essere posizionate nelle sale ristoro riservate al personale, negli spogliatoi e nei servizi igienici ed anche nelle sale adibite alle riunioni del personale.

Gli interventi di tipo tecnico e manutentivo dei sistemi di videosorveglianza potranno essere effettuati solo da una società terza che sia incaricata di occuparsi dei predetti sistemi (il "Fornitore") ed - *inter alia* - riguarderanno, ove strettamente necessario, verifiche periodiche (a) sull'integrità e sul corretto funzionamento dei medesimi sistemi, (b) sull'integrità dei dati rilevati e/o di eventuali tentativi di accesso non autorizzati, nonché (c) volte a garantire la sicurezza del sistema stesso, oltreché per ulteriori motivi tecnici e/o manutentivi.

Caratteristiche tecniche

L'iniziale composizione dell'impianto di videosorveglianza - rappresentato dalle telecamere indicate nelle planimetrie allegate agli accordi a livello territoriale, dai monitor, dal supporto digitale di registrazione e da eventuali impianti audio - potrà essere implementato e/o modificato nel tempo per esigenze strettamente connesse e coerenti alle ragioni legittimanti il controllo, quali - ad esempio - la modifica dello stato dei luoghi (molto frequente nei Punti Vendita) ed il diverso posizionamento dei prodotti. In tale scenario la società provvederà a dare preventiva segnalazione alle OO.SS. parte degli accordi territoriali di cui all'allegato, rendendosi disponibili ad un eventuale confronto.

Scopo di tale sistema è la sorveglianza del perimetro dell'edificio o del negozio, dei relativi accessi e delle zone interne più ad alto rischio, inclusa l'area del registratore di cassa ed i magazzini/depositi.



Il sistema di videosorveglianza è a circuito chiuso ed accessibile in loco e da remoto, anche in tempo reale, solo dal Responsabile Privacy e dal relativo Responsabile Videosorveglianza (il "Personale Qualificato"), espressamente autorizzati dalla Società, anche ai sensi e per gli effetti del trattamento dei dati secondo le previsioni di cui al D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196.

L'accesso delle immagini, sia da remoto che "in loco", da parte del Personale Qualificato ovvero dei tecnici degli impianti (il "Fornitore") sarà tracciato tramite apposite funzionalità che consentano la conservazione del "log di accesso" per un periodo di almeno 6 mesi.

Le immagini vengono registrate su supporto digitale a ciclo continuo 24/ore-24/ore; tale registrazione è sovrapposta e auto-cancellante. Le immagini registrate rimangono disponibili per la visione al massimo per 7 giorni prima di essere sovrascritte, fatte salve specifiche esigenze di conservazione in relazione a festività, sospensione dell'attività, ovvero per specifica richiesta investigativa delle autorità competenti.

Il sistema di registrazione marca data/ora/minuti/secondi. La conservazione per periodi maggiori a quanto qui indicato è prevista, come detto, solo in relazione ad illeciti che si siano verificati e denunciati all'autorità giudiziaria per il tempo necessario per le indagini. L'accesso alla memoria ed alle immagini è consentito, fatto salvo quanto previsto nei paragrafi che seguono, solo al Personale Qualificato.

Ubicazione del supporto digitale di registrazione

La collocazione del supporto digitale di registrazione relativo al Punto Vendita o relativo alla Sartoria sarà indicata negli accordi a livello territoriale e non sarà accessibile al personale non autorizzato. Si precisa come, in ragione delle attuali tecnologie e delle strumentazioni utilizzate da Brioni, le videoregistrazioni saranno accessibili anche in remoto, ferma tale prerogativa per il solo Personale Qualificato.

L'accesso al supporto digitale di registrazione e/o al sistema - eventualmente, anche non fisico e/o con tecnologia cd. "cloud" che dovesse contenere le stesse immagini - è consentito parimenti ai tecnici del Fornitore, in caso di manutenzione periodica o di interventi per guasti e/o malfunzionamenti.

Utilizzo delle immagini

In caso di fatto illecito ed a seguito di formale denuncia, su richiesta delle autorità competenti, il Personale Qualificato scaricherà la traccia dal supporto digitale di registrazione e/o dal diverso supporto - eventualmente, anche non fisico e/o con tecnologia cd. "cloud" - utilizzato da Brioni, annotandone la data e le motivazioni sull'apposito registro e verranno consegnate all'autorità di pubblica sicurezza. In caso di fatti e/o condotte illecite di particolare gravità e che impongano l'intervento immediato delle forze dell'ordine, le immagini potranno invece essere visionate immediatamente e/o in tempo reale dal suddetto Personale Qualificato.

Una volta disposta la citata formale denuncia, il solo Personale Qualificato potrà utilizzare le suddette immagini al solo fine di verificare la tipologia di illecito commesso e/o le relative modalità di esecuzione, per poter disporre tutte le misure e/o azioni




correttive, anche di natura preventiva, idonee ad escludere e/o mitigare il più possibile il ripetersi di detti eventi.

Gli accessi alle immagini saranno debitamente registrati dal sistema e nell'apposito registro presente presso la sede legale, i cui dati saranno messi in visione alle R.S.A./R.S.U. oppure, ove non presenti, alle OO.SS. territoriali, dietro richiesta.

Rintracciabilità dei dati

I tecnici del Fornitore che si occuperanno dell'assistenza degli impianti saranno tenuti, in occasione di ogni intervento manutentivo (secondo le modalità concordate nel presente Accordo Quadro), a rilasciare un rapporto di prestazione servizio che attesti:

- il nominativo del tecnico che ha operato;
- le operazioni effettuate, con data e ora.

Viene altresì precisato che i tecnici del Fornitore sono adeguatamente formati e seguiranno sistemi/procedure idonee a garantire la tracciabilità delle attività compiute, sempre effettuate esclusivamente secondo tutte le pattuizioni concordate nel presente Accordo Quadro.

Informativa

Ai sensi e per gli effetti previsti dal Codice sulla Privacy e dal Provvedimento Generale la Società, mediante apposita modulistica/segnalatica nella quale va riportato il simbolo di una telecamera e la dicitura: "AREA VIDEOSORVEGLIATA", provvede ad informare ogni interessato che sta per accedere o che si trova in area videosorvegliata e a comunicare che le riprese e l'eventuale registrazione siano effettuate da Brioni Italia s.r.l. in qualità di Titolare del trattamento, specificando le finalità per le quali il trattamento dei dati in questione ha luogo.

Nelle aree interne, tale informativa "minima" va integrata con almeno un avviso circostanziato che specifichi, inoltre:

- le modalità del trattamento dei dati;
- i soggetti che hanno accesso ai dati;
- i diritti riconosciuti ad ogni interessato dal Codice sulla privacy;
- le generalità del Titolare e del Responsabile del trattamento.

A tutti i lavoratori verrà data apposita informativa e/o integrazione dell'informativa già consegnata sui contenuti del presente Accordo Quadro e sull'accordo a livello territoriale che interessa il Punto Vendita e/o la Sartoria cui sono addetti anche per il tramite di apposita comunicazione e/o strumenti telematici/informativi che si riconoscono idonei allo scopo oggetto della presente informativa.

Diritti dell'interessato

Alla persona fisica, alla persona giuridica, all'ente o all'associazione cui si riferiscono i dati personali sono garantiti tutti i diritti previsti dal Codice della privacy, con le modalità organizzative dallo stesso stabilite.

Livello Territoriale

Il presente Accordo Quadro verrà discusso, per i soli dettagli tecnici, anche a livello territoriale presso le unità locali al fine di sottoscrivere un accordo specifico per ogni unità sulla base dello schema di accordo allegato al presente Accordo Quadro.

Resta inteso che le scriventi OO.SS. nazionali si impegnano ad intervenire prontamente, dietro istanza della Società, in caso si ravvisassero impedimenti e/o ingiustificati ritardi nella sottoscrizione a livello territoriale di detti accordi da parte delle R.S.A./R.S.U. o, in loro mancanza, da parte delle OO.SS. territoriali, ovvero da parte della stessa Società.

Disposizioni finali




Su richiesta di una delle parti firmatarie del presente Accordo Quadro, le parti si impegnano ad incontrarsi annualmente per un'informativa sull'applicazione del presente Accordo Quadro.

Per tutto quanto non previsto dal presente Accordo Quadro si rinvia alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia: in particolare, al *Codice in materia di protezione dei dati personali* ed al *Provvedimento sulla videosorveglianza e successive modifiche ed integrazioni*.

Il presente Accordo Quadro sarà disponibile presso ciascun Punto Vendita e, dunque, visibile ed accessibile per tutti i dipendenti della medesima.

Firenze, 2 maggio 2018

La Società


le OO.SS. Nazionali




ALLEGATO – Schema di "Accordo a livello territoriale"

Addì in, presso l'unità locale di Via si sono incontrati

- Brioni Italia S.r.l., con sede legale in Roma, P.zza San Bernardo, n. 101, C.F. e P.IVA. 05268880969 e N.ro di Iscrizione al Registro delle Imprese di Roma RM – 1190255 (d'ora innanzi, la "Società"), in persona del procuratore, Dott.ssa __
- la RSA/le OO.SS. Filcams–CGIL, Fisascal–CISL, Uiltucs territoriali rappresentate da (d'ora innanzi le OO.SS.)

premesse che

- la Società e le OO.SS. Filcams–CGIL, Fisascal–CISL, Uiltucs in data 2 maggio 2018 hanno sottoscritto a livello nazionale un Accordo Quadro per l'installazione di impianti di videosorveglianza nei punti vendita della Società dislocati sul territorio nazionale e nella sartoria di Roma, demandando la discussione dei soli dettagli tecnici a livello territoriale presso le unità locali, dove dovranno essere predisposti accordi specifici per ogni unità sulla base dello schema di accordo concordato a livello nazionale (l'"Accordo Quadro");
- l'accordo a livello delle singole unità locali dovrà contenere la relativa indicazione della collocazione e numero delle telecamere di videosorveglianza, dei monitor e del videoregistratore e sarà sottoposto alla firma delle R.S.A./R.S.U. oppure, ove non presenti, delle OO.SS. territoriali;
- nell'unità locale di Via non/sono presenti R.S.A./R.S.U.

le parti convengono quanto segue

1. le premesse e l'Accordo Quadro sono parte integrante ed inscindibile del presente accordo;
2. l'impianto di videosorveglianza installato presso la sede/il punto vendita di..... Via..... prevede l'installazione di n° ... telecamere di cui n ... interne e n ... esterne, per rispondere a primarie esigenze di sicurezza, tutela e salvaguardia del patrimonio aziendale di Brioni – oltre che per aumentare la sicurezza dei propri dipendenti impiegati all'interno del Punto Vendita/Sartoria, così come l'incolumità della stessa clientela – nonché quale deterrente alla commissione di atti criminosi, in particolare contro il patrimonio; le telecamere rimangono accese 24 ore su 24 e sono collegate a n° ... monitor e a n. ... supporto digitale di videosorveglianza;
3. le zone interessate dalla videosorveglianza, il posizionamento delle telecamere, così come il posizionamento di monitor, videoregistratori sono indicati nella planimetria allegata al presente accordo. Come previsto dall'Accordo Quadro, infatti, il predetto impianto potrà essere modificato per esigenze strettamente connesse e coerenti alle ragioni legittimanti il controllo, quali – ad esempio – la modifica dello stato dei luoghi (molto frequente nei Punti Vendita) ed il diverso posizionamento dei prodotti, a seguito della preventiva segnalazione alle OO.SS., e del relativo eventuale confronto;
4. le caratteristiche del sistema di videosorveglianza sono specificate nella relazione allegata al presente accordo e comprensiva delle specifiche tecniche dei prodotti;
5. i nominativi del Personale Qualificato e la denominazione del Fornitore (entrambi come definiti nell'Accordo Quadro), saranno oggetto di apposita comunicazione alle OO.SS. firmatarie del presente Accordo;
6. per quanto riguarda l'accesso e l'utilizzo delle immagini, nonché le modalità di utilizzo delle stesse, si seguiranno le previsioni ed indicazioni di cui al capoverso "Utilizzo delle immagini" dell'Accordo Quadro;
7. per quant'altro non previsto nel presente accordo si rimanda a quanto disciplinato dall'Accordo Quadro ed a quanto disposto dall'art. 4 della Legge n. 300/1970, così come modificato dall'art. 23 del D. Lgs. 14 settembre 2015 n. 151, che qui trova piena applicazione;



7

8. il presente accordo supera e sostituisce integralmente eventuali autorizzazioni pregresse relative al medesimo punto vendita, anche al fine di uniformare la disciplina della videosorveglianza presso tutti i punti vendita della Società, nonché per renderli pienamente conformi al nuovo quadro normativo di riferimento.

Per la Società, __

RSA/OO.SS. TERRITORIALI

